

INDICE

Capitolo 1

La migrazione verso il continente europeo

1. Analisi del flusso migratorio pag. 2
2. I principali attori degli ultimi anni: i Minori Stranieri Non Accompagnati pag. 3

Capitolo 2

Lost children: dove sono finiti?

pag. 6

Forme di odierna schiavitù: la tratta di esseri umani

pag. 10

Capitolo 3

Fonti giuridiche nazionali ed internazionali

pag. 13

Capitolo 4

Possibili soluzioni ed interventi per prevenire la scomparsa dei MSNA
e combattere efficacemente la tratta

pag. 19

Bibliografia

pag. 22

Ringraziamenti

pag. 23

Capitolo 1

La migrazione verso il continente europeo

“La migrazione è una forza per la dignità perché permette alle persone di scegliere di salvare sé stesse.”

Antonio Vitorino
Direttore Generale OIM ¹

“Nessuno mette i propri figli su una barca senza che l’acqua sia più sicura della terraferma. [...] Nessuno lascia la casa finché la casa non diventa una dolce voce nel tuo orecchio che ti dice:

- Parti, vai via da me ora. Non so cosa sono diventata ma so che qualsiasi luogo è più sicuro di me. - ”

Warsan Shire
Scrittore e poeta somalo-britannico

1. Analisi del flusso migratorio

Le migrazioni hanno sempre caratterizzato la storia dell’uomo. Nell’accezione contemporanea, la migrazione concerne lo spostamento di una persona o di un gruppo di persone, attraverso un confine internazionale (interstato) o all’interno di un Paese (intrastato). Può avere forma legale o illegale ma è il migrante che sceglie di spostarsi per motivi diversi che possono essere legati a guerre, povertà, mancanza di opportunità professionali. Nella sua forma illegale, può essere inserita all’interno del traffico di migranti che, secondo quanto affermato dal Protocollo addizionale contro il traffico di migranti via terra, via mare e via aria (2000), indica *“procurare – al fine di ricavare, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o materiale – l’ingresso illegale di una persona in uno Stato parte di cui la persona non è cittadina o residente permanente”*.

Il fenomeno migratorio si è intensificato per l’esplosione demografica dei paesi asiatici ed africani, per la nuova mobilità consentita ed incoraggiata dal progresso tecnologico e delle vie di comunicazione, per le spinte globalizzatrici, per l’attuale accelerazione nel campo della comunicazione globale, per le crisi internazionali e le guerre disseminate in tutto il pianeta. Le rotte e le nazionalità di partenza e arrivo variano continuamente in conseguenza dei cosiddetti push factors (problemi interni ad un paese che spingono a partire) e dei pull factors (elementi attrattivi del paese d’arrivo; per es. reale o presunta abbondanza di lavoro, condizioni di vita migliori, maggiore libertà). La stima delle Nazioni Unite rispetto al “mondo che migra”, per l’anno 2013 ne registra più di 232 milioni, dunque 1 persona ogni trentatré².

¹ Organizzazione Internazionale per le Migrazioni

² www.un.org/en/development/desa/population/migration/index.shtml *International Migration Report 2015*

In Europa al 1 gennaio 2015 i residenti con cittadinanza diversa da quella del paese in cui vivono erano circa 34,3 milioni (quasi 7% della popolazione). In Italia, gli stranieri residenti al primo gennaio 2016, secondo i dati ISTAT, erano poco più di 5 milioni con un'incidenza sulla popolazione di poco più dell'8%.

All'inizio del 2017 si stimava che circa il 51% dei 65,6 milioni di persone costrette a migrare erano minori e che circa 22,5 milioni di essi necessitavano di protezione internazionale.³

2. I principali attori degli ultimi anni: i Minori Stranieri Non Accompagnati

Un Minore Straniero Non Accompagnato (MSNA) è il minore *“che giunga nel territorio dello Stato membro senza essere accompagnato da un adulto che ne sia il responsabile in base alla normativa o alla prassi dello Stato membro interessato, e fino a quando non sia effettivamente affidato a un tale adulto; il termine include il minore che venga abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri”*.⁴

Nella maggior parte degli Stati dell'area Schengen la legge prevede condizioni simili di entrata che si applicano sia a minori stranieri non accompagnati (richiedenti asilo o meno) che ad adulti, come ben evidenziato in una sintesi dell'European Migration Network. Generalmente si tratta di un visto di ingresso e di un passaporto (un documento valido di viaggio). Vi sono però sia situazioni di protezione necessaria sia alcuni obblighi internazionali che fanno derogare da queste norme generali, come per esempio nel caso dei richiedenti asilo e per loro vale teoricamente il principio di inespellibilità e di *non refoulement*.

Ma chi sono nella vita quotidiana questi minori? Principalmente si hanno quattro gruppi:

1. minori in fuga da guerre e persecuzioni, costretti a partire per lasciarsi alle spalle situazioni che li mettono in pericolo di morte in paesi come Siria, Iraq, Afghanistan, Somalia, Eritrea.
2. minori mandati dalle famiglie per migliorare la propria condizione economica. In questo caso è la famiglia a decidere sulla partenza del minore, vedendo in lui/lei un'occasione di miglioramento della propria situazione tramite le rimesse che sarà in grado di mandare.
3. minori attratti dallo stile di vita occidentale, dal desiderio di “vivere un'altra vita”, come è percepita quella di molti ragazzi e ragazze della loro età che vivono nei paesi dell'Europa occidentale.
4. minori spinti da una situazione di destrutturazione sociale. Una situazione che può riguardare la famiglia, assente oppure incapace di prendersi cura del minore, o più in generale il contesto sociale.

Europol riferisce che nel 2015 sono giunti in Europa 85.482 minori non accompagnati. Nell'anno 2016, nei mesi che vanno da Gennaio ad Agosto, sono approdati sulle coste italiane 115.068 migranti di cui 18.537 minori (1.674 minori accompagnati e 16.863 MSNA). Nello stesso periodo del 2017, si è registrata una diminuzione degli ingressi con 99.127 migranti di cui 14.353 minori (1.126 minori accompagnati e 13.227 MSNA)⁵.

Bisognerebbe, a questo proposito, ricordare che lo status in quanto minore è transitorio e che le capacità del minore evolvono così come la sua età. Il minore necessita di un'assistenza ed una protezione speciali, soprattutto nell'età dello sviluppo. Il trattamento riservato ad un minore migrante ha delle conseguenze nel lungo termine, sia per i minori che per le comunità ospitanti. Gli anni dell'immigrazione sono critici per il futuro di un minore. Numerose ricerche dimostrano che

³ UNHCR, *Global Trends: Forced Displacement in 2016*

⁴ *Direttiva sulle qualifiche (2011/95/UE, articolo 2, lettera l)*

⁵ <https://www.osce.org/it/magazine/315221>

l'abuso di minori interferisce con il loro sviluppo e la loro crescita e che i suddetti possono divenire potenziali adulti pericolosi. Si ha un risvolto positivo solo nel caso in cui l'accoglienza ed il supporto ricevuti dallo Stato accogliente siano stati equilibrati.

Al 30 giugno 2018, i principali Paesi di provenienza dei MSNA erano l'Albania (1.517), il Gambia (1.353), l'Egitto (1.225), la Guinea (1.153), la Costa d'Avorio (1.081), l'Eritrea (953), la Nigeria (879), il Mali (748), il Senegal (624), la Somalia (542) e la Tunisia (441).

Le minori straniere non accompagnate presenti in Italia rappresentavano il 7,5% delle presenze totali di MSNA. Il 48,3% delle minori presenti ha 17 anni e il 22,7% ha 16 anni, mentre le quindicenni rappresentano il 10,9% e la componente con età inferiore a 15 anni il 18,2%.

La maggioranza delle MSNA proviene dalla Nigeria (36,9%), seguita dall'Eritrea (17,8%), dall'Albania (8,9%) e dalla Costa d'Avorio (8,6%).

Rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, si evidenzia una diminuzione delle minori nigeriane. Aumentano, al contrario, le minori di nazionalità eritrea, albanese e ivoriana.

Le nazionalità per le quali è possibile identificare un flusso migratorio costante sono dei seguenti paesi: Egitto, Eritrea, Somalia, Mali, Gambia, Costa d'Avorio, Senegal, Nigeria, Bangladesh, anche se, recentemente, si sta assistendo ad una nuova ondata di minori albanesi.

I MSNA eritrei sono prevalentemente maschi di 15-17 anni, ma arrivano anche bambini di 11-14 anni. Sono in aumento gli arrivi di ragazze, che spesso si dichiarano adulte o accompagnate da un adulto di riferimento per proseguire insieme il viaggio. L'iniziativa del viaggio, quasi sempre, deriva dalla scelta del minore, piuttosto che da una spinta da parte dei genitori o della famiglia. Viaggiano anche per anni a piedi: dall'Eritrea verso l'Etiopia (dove sostano per un periodo che può variare da 1-2 mesi fino ai 2-3anni), dall'Etiopia verso il Sudan. Il viaggio costa in media € 5.000. Considerano l'Italia un Paese di transito (a meno che non vi siano possibili ricongiungimenti familiari), la loro meta finale è il Nord Europa (paesi scandinavi, Svizzera, Germania, Inghilterra).

Le MSNA nigeriane tendono a viaggiare in gruppo con adulti o coetanei e sono a forte rischio di tratta. La maggioranza delle ragazze sembra provenire da Benin City, e le sue aree periferiche, e dall'Edo State. Si tratta perlopiù di ragazze di età compresa tra i 15 e i 17 anni, ma tendono a dichiarare di essere maggiorenni come è emerso da uno sbarco a Reggio Calabria che ha visto minori migranti accompagnate dalle *madame*. Queste ultime si mettono dietro alle ragazzine con il corpo leggermente spostato in avanti per far avvertire la loro presenza costante: è solo quando vengono smascherate le *madame* che le minori si dichiarano tali ⁶. Lo sfruttamento delle ragazze e delle donne nigeriane in Italia ha radici lontane nel tempo e da quasi trent'anni questo fenomeno non registra inversioni di tendenza. Tra la fine degli anni ottanta e la metà degli anni 2000, le vittime indirizzate verso l'Italia e altri Paesi europei viaggiavano per via aerea, ma successivamente, con l'inasprirsi dei controlli aeroportuali, le modalità di viaggio sono cambiate e i trafficanti hanno cominciato a trasferire le vittime lungo le stesse rotte migratorie utilizzate dagli scafisti. La rotta prevalente e più collaudata sembra essere quella del Mediterraneo Centrale. In questo caso le vittime attraversano la Nigeria in minibus, quindi il confine con il Niger in auto, a piedi o in moto, per arrivare infine a Zinder. Da qui, si viaggia attraverso il deserto del Sahara fino a giungere alle città libiche e, successivamente, esse raggiungono l'Italia via mare. Analisi di OIM e di altre organizzazioni internazionali ritengono che la maggior parte delle ragazze nigeriane giunte in Italia sia destinata alla tratta in Europa. Nella mobilità minorile nigeriana a scopo di sfruttamento il rituale voodoo, o juju, officiato da uno sciamano o da un cosiddetto medico nativo, caratterizza l'ingresso nel circuito della tratta. Esso ha tappe fisse e procedure criminali standardizzate. Già in Libia le ragazze vengono vendute dai trafficanti nigeriani agli sfruttatori libici. Contestualmente vengono istruite riguardo le procedure di identificazione a cui verranno sottoposte una volta sbarcate in Italia e alla possibilità di essere inserite nel circuito dei centri d'accoglienza per adulti o per richiedenti asilo.

⁶ *Sui barconi le baby-schiave – Avvenire – 28 giugno 2016 – pag 14*

I giovani gambiani provengono in prevalenza da aree rurali che si trovano vicino al fiume o in zone di pianura. Infatti, il Gambia è stato colpito da varie calamità naturali, pertanto, molte famiglie che abitavano nelle zone agricole si sono spostate verso i centri abitati. Tra i principali fattori che spingono alla fuga ci sono lo sfruttamento sessuale e la prostituzione dei minori da parte dei turisti europei. Il viaggio ha un costo di circa \$ 2.000. La maggior parte dei migranti, fra cui minori, riportano di essere stati in prigioni libiche o di essere stati sequestrati dai gruppi armati, rimanendo rinchiusi fino a quando un familiare o un amico non è riuscito a pagare il riscatto per il loro rilascio. Altri sono costretti a compiere lavori pesanti per essere rilasciati; altri ancora scappano, rischiando la propria vita: i carcerieri non esitano a sparare contro coloro i quali “creano problemi” o cercano di fuggire. Durante il periodo di prigionia i migranti vengono sottoposti ad ogni genere di angherie e molti riferiscono di aver subito torture e violenze. Raccontano di aver subito violenze anche nelle fasi della salita sulle navi: spesso i trafficanti di fronte a segnali di titubanza dei migranti a salire sulle imbarcazioni li picchiano. Generalmente vengono inoltre privati degli effetti personali.⁷

Dove vengono ospitati al loro arrivo in Italia?

La legge n. 184/1983 all’articolo 37 bis sancisce che “*al minore straniero che si trova nello Stato in situazione di abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza*”.

Dopo un primo periodo in cui i minori sono accolti in una struttura di prima/pronta accoglienza, strutture accreditate dai Comuni e dalle Regioni in cui è previsto un periodo massimo di permanenza di 30 giorni. La realtà, spiegata dagli operatori che vi lavorano, indica che invece la permanenza dura anche fino a nove mesi facendo così aumentare il rischio che i minori vengano adescati dalla criminalità organizzata. Dopo aver verificato l’impossibilità di un affidamento o un rimpatrio volontario, i Servizi Sociali del Comune elaborano un progetto educativo a lungo termine e provano ad individuare la soluzione più adeguata nel “migliore interesse” del minore.

Nella fase della seconda accoglienza sono previste diverse forme di accoglienza:

- a) il collocamento in comunità;
- b) l’affidamento presso famiglie o persone singole;
- c) il trasferimento in abitazioni autonome, spesso con altri ragazzi, con progettualità fortemente orientate all’autonomia.

Per la maggior parte i minori sono accolti in strutture residenziali di tipo familiare e comunità di accoglienza, dove possono restare sino al compimento dei 18 anni⁸. Le strutture devono essere regolarmente autorizzate e certificate secondo la normativa regionale e nazionale vigente. Deve essere rispettato il rapporto tra il numero del personale stabilmente presente nella struttura e quello degli utenti, così come le singole professionalità coinvolte. Inoltre, la struttura deve essere dotata di un regolamento interno tradotto nelle lingue comprese dagli ospiti, condiviso con ogni minore accolto e da lui sottoscritto, insieme al patto di accoglienza.

L’affidamento familiare rappresenta un tipo di accoglienza estremamente educativa e fa riferimento alla legge n. 189/1983 all’art. 1, modificata poi dalla legge n. 149/2001: “*il minore ha diritto di vivere, crescere ed essere educato nell’ambito di una famiglia, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione e nel rispetto della propria identità culturale*”. La competenza dell’affidamento familiare fa capo ai Servizi Sociali.⁹

Un’attenzione specifica viene data ai MSNA vittime di tratta mentre i MSNA inseriti nel circuito penale utilizzano, come per tutti gli altri minori italiani, le risorse e le strutture afferenti al Ministero della Giustizia.

⁷ Save the children – FENOMENOLOGIA E PERCORSI MIGRATORI

⁸ VI Rapporto ANCI, 2016

⁹ Manuale operativo SPRAR per operatori, agosto 2018

Capitolo 2

Lost children: dove sono finiti?

“Ma il fatto è che nessuno mi vede. Non so come spiegarlo. Passo in mezzo a tutta quella gente che parla, che grida, che si saluta e solo io è come se fossi invisibile. Nessuno mi rivolge la parola. Mi urtano in mezzo alla ressa e nessuno mi dice: scusa. [...] Lui guarda attraverso di me la persona che aspetta alle mie spalle e parla con lei, ride, scherza. Io non ci sono.”

Fatima - Storia di Iqbal

“Se il pubblico non sa chi oggi è schiavizzato e dove si trova, la loro presenza rimarrà invisibile.”

Monti Narayan Datta

Ai giorni odierni, la comunità internazionale si trova ad affrontare un'emergenza sempre più presente: lo svanire nel nulla di migliaia di minori¹⁰ ogni anno, senza che si riesca a porvi fine. Possono sparire per i più svariati motivi tra i quali: fuga da casa o dall'istituto in cui sono inseriti (57 % dei casi), rapimento o sequestro di persona sia da parte di genitori che da terze persone, o l'essere minori stranieri non accompagnati, oltre ad altre ragioni non determinate. Questi minori spesso entrano nell'Unione Europea per scappare dalla guerra, dalla violenza o dalla povertà. Possono essere partiti già non avendo più i genitori o essere separati dagli stessi lungo il percorso. Alcuni di essi hanno una località definita in mente e, infatti, vogliono raggiungere in tempi rapidi parenti, amici o conoscenti che vivono in altre città d'Italia (principalmente egiziani) o in altri Paesi europei (eritrei, somali, afgani), mentre altri sono stati oggetto di tratta o traffico di migranti nel territorio dell'Unione. I MSNA sono maggiormente vulnerabili ad entrare nel circuito dello sfruttamento a causa del senso di solitudine ed abbandono, traumi pre e post-migratori, disorientamento causato dal viaggio, senso di impotenza davanti alle proprie ed altrui vicissitudini, disordini fisici (es. somatizzazioni) e/o psichici (stress post-traumatico).

Se si allontanano prima del foto segnalamento o di aver ottenuto un permesso di soggiorno sono “invisibili”, quindi a rischio di sfruttamento, maltrattamento e abuso in quanto, per procurarsi velocemente il denaro necessario per proseguire il viaggio, finiscono nella rete di spacciatori o in quello della prostituzione – quest'ultimo attivo soprattutto per le nigeriane. La migrazione è un elemento della tratta così come lo sono la coercizione e lo sfruttamento. La tratta inizia con il reclutamento o movimento e termina con lo sfruttamento.

¹⁰ *Minori che spariscono per vari motivi tra i quali fuga da casa, rapimento da parte di genitori o terze parti, MSNA*

Ricerche mostrano che più della metà dei minori immessi in centri di accoglienza in Europa spariscono nel giro delle prime 48 ore di entrata negli stessi.¹¹

Da un report del mese di maggio del 2018 elaborato congiuntamente dall’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza¹² e dall’UNHCR¹³ che ha visto coinvolti 15 centri di accoglienza per MSNA, si evince che le fragilità in quest’ambito restano alte e sembra che il sistema attuato finora non stia portando i risultati sperati.¹⁴

I motivi che spingono i minori stranieri non accompagnati a fuggire dai centri di accoglienza a cui vengono destinati non riguardano solo il fatto di voler raggiungere i propri parenti nell’UE: spesso e volentieri nelle strutture di primissima accoglienza i minori si ritrovano a dover condividere gli spazi con persone adulte e questo può, potenzialmente, rappresentare un segnale di pericolo. Prima di tutto, se il minore è già stato coinvolto nel traffico di esseri umani, si sente di nuovo non protetto in quanto la legislazione dovrebbe prevedere un luogo adatto ed idoneo per prevenire ogni forma di abuso che potrebbe essere posta in essere. In questo senso, il minore è soggetto ad una sorta di “vittimizzazione secondaria” nella quale le istituzioni non intervengono e non agiscono correttamente per garantire l’interesse superiore del minore.

In aggiunta, proprio le strutture di primissima accoglienza sono, di frequente, nel mirino della criminalità organizzata. Quest’ultima sfrutta ogni vuoto possibile all’interno della rete di accoglienza durante e post flusso migratorio: operatori e forze di polizia sia di frontiera che non in numero insufficiente, mancato coordinamento fra gli addetti ai lavori nei processi di identificazione e registrazione degli arrivi, segnalazione tardiva ai Tribunali per Minorenni del loro inserimento in struttura, la permanenza ben oltre il compimento della maggiore età laddove, come già evidenziato precedentemente, essa non dovrebbe superare i 30 giorni.

Nelle strutture di seconda accoglienza, le problematiche che si aggiungono sono: la mancanza di ascolto da parte degli operatori (spesso in burnout) o anche dei tutori di riferimento, l’assenza di attività ricreative e di socializzazione (a causa anche di spazi poco idonei), la scarsità di informazioni sui percorsi legali e sulle opportunità di integrazione professionale, il non adeguamento delle strutture di accoglienza di fornitura di materiale informativo relativo alle stesse nella lingua originale del migrante o, perlomeno, in una delle lingue comunitarie.

Complessivamente, i minori stranieri scomparsi¹⁵ e di cui non si hanno più notizie dal 1974 al 2017 erano 38.049 e si tratta di un fenomeno in crescita.¹⁶

In Italia, secondo i dati pubblicati da Vatican News, il 64,5% delle segnalazioni arrivate alla hotline di Missing Children Europe, riguardano la scomparsa di minori migranti non accompagnati.¹⁷

Nel gennaio 2016 il Centro europeo sul traffico dei migranti ha stimato che oltre 10.000 bambini migranti risultavano irreperibili.¹⁸ Jane Hunter, co-autrice del report di Missing People, ha detto: “I minori trafficati spariscono 30 volte di più di altri minori”.¹⁹

¹¹ www.missingchildreneurope.eu/whychildrengomissing

¹² *L’Autorità garante promuove azioni integrate volte a garantire l’ascolto dei bambini e degli adolescenti e la loro inclusione nei processi decisionali, in tutti gli ambiti in cui si trovano: in famiglia, a scuola, nei tribunali, così come nelle comunità che accolgono i minorenni. Nel corso delle visite nei territori, l’Autorità garante organizza incontri diretti con i bambini e gli adolescenti e partecipa ad iniziative permanenti realizzate con le associazioni e le organizzazioni, dal livello locale a quello nazionale. Inoltre promuove forme di partecipazione e ascolto tramite il portale web dell’Autorità garante, aperto alla discussione e alle iniziative organizzate da e per i ragazzi, così come sui social.*

¹³ *Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati*

¹⁴ *Minori stranieri non accompagnati: una valutazione partecipata dei bisogni. Maggio 2018*

¹⁵ *Sparizione di minori migranti al di sotto dei 18 anni di età che sono stati separati da entrambi i genitori e non sono stati presi in carico da un adulto che per legge è tenuto a farlo.*

¹⁶ <https://www.lavocedineyork.com/news/primopiano/2018/05/30/invisibile-esercito-dei-bambini-scomparsi-e-dei-minori-non-accompagnati/>

¹⁷ <https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2018-05/bambini-scomparsi-8-milioni-mondo.html>

Nel 2017 i casi di minori migranti scomparsi riportati alle hotlines sono diminuiti del 5%, comparati al 7% del 2016: questo dato dimostra la mancanza di controllo nel reportizzare questi minori alle hotlines. 618 MSNA sono scomparsi in Belgio nel 2017. Tra il 2014 e il 2017 l'equivalente di 60 aule di bambini provenienti da nazioni non europee sono scomparsi in Svezia. In Spagna, secondo i dati del Ministero dell'Interno, nel 2018 approssimativamente l'85% di tutti i casi di minori scomparsi hanno riguardato minori stranieri. In Austria, sempre secondo i dati del Ministero dell'Interno, 161 minori non europei di età compresa tra i 0 e 14 anni e 491 tra i 14 e i 18, sono risultati essere inseriti tra gli scomparsi nello Schengen Information System II.²⁰

In Italia, al 31 gennaio 2018 mancavano all'appello nelle strutture di accoglienza per MSNA 4.322 minori. Al 31 dicembre 2017, appena un mese prima, il Ministero delle Politiche sociali registrava nelle medesime strutture la scomparsa di 5.828 minori, definiti "irreperibili".

Al 31 maggio 2018 i minori che hanno abbandonato le strutture di accoglienza sono stati complessivamente 4.570. Sono perlopiù minori eritrei (13,9%), somali (12,7%), afgani (10%), egiziani (9,2%), tunisini (8,1%), collocati soprattutto nelle Regioni del Sud. Tra i minori in transito il gruppo potenzialmente più esposto ad abusi e sfruttamento è quello delle minorenni provenienti dal Corno d'Africa.

Al 31 dicembre 2018 si registravano 3.534 arrivi di minori stranieri non accompagnati. In totale, negli ultimi tre anni sono sbarcati sulle nostre coste 45.159 MSNA di cui 10.787 risultavano presenti nel nostro Paese, 20.862 sono diventati maggiorenni, 8.281 si erano dichiarati minorenni ma non lo erano mentre 5.229 risultano essere fuggiti dai centri di accoglienza, restando ad oggi introvabili. La maggioranza di loro è di origine eritrea, afghana o egiziana.

Ciò che si evince dai dati sopra riportati è che il numero di MSNA arrivati sulle nostre coste negli ultimi anni e quello relativo alla loro scomparsa è inversamente proporzionale: laddove il traffico di minori migranti è diminuito, la sparizione di quelli già presenti o appena arrivati è in aumento.

I RISCHI CORRELATI ALLA SCOMPARSA :

- coinvolgimento nella tratta;
- abusi e violenze;
- lavoro in nero;
- criminalità organizzata;
- sfruttamento sessuale;
- clandestinità;
- marginalità sociale.

¹⁸ Yan, H. - Gigova, R., "10,000 unaccompanied migrant children may be missing, Europol says", in CNN, del 2 febbraio 2016 <http://edition.cnn.com/2016/02/01/world/europe-missing-migrant-children/index.html>

¹⁹ EC Study on Missing Children: Mapping data collection and statistics on missing children in the EU, 2013, p.15

²⁰ Figures and trends report 2017 MCE pag 6

| Ripartizione per cittadinanza | Irreperibili 30/11/2018 | al | % |
|--------------------------------------|--------------------------------|-----------|----------|
| ERITREA | 786 | | 14,8 |
| TUNISIA | 684 | | 12,9 |
| SOMALIA | 601 | | 11,3 |
| AFGHANISTAN | 528 | | 9,9 |
| GUINEA | 446 | | 8,4 |
| COSTA D'AVORIO | 377 | | 7,1 |
| EGITTO | 305 | | 5,7 |
| PAKISTAN | 223 | | 4,2 |
| SUDAN | 187 | | 3,5 |
| BOSNIA-ERZEGOVINA | 157 | | 3,0 |
| MALI | 147 | | 2,8 |
| GAMBIA | 116 | | 2,2 |
| NIGERIA | 96 | | 1,8 |
| MAROCCO | 77 | | 1,4 |
| SENEGAL | 69 | | 1,3 |
| IRAQ | 69 | | 1,3 |
| SERBIA | 57 | | 1,1 |
| SIERRA LEONE | 43 | | 0,8 |
| ETIOPIA | 42 | | 0,8 |
| IRAN | 42 | | 0,8 |
| ALBANIA | 39 | | 0,7 |
| BANGLADESH | 37 | | 0,7 |
| ALTRE | 186 | | 3,5 |
| TOTALE | 5.314 | | 100 |

Tabella 1. MSNA irreperibili su 11.339 MSNA totali

Fonte: <http://www.lavoro.gov.it>

| Ripartizione per cittadinanza | Irreperibili 30/11/2017 | al | % |
|--------------------------------------|--------------------------------|-----------|----------|
| SOMALIA | 898 | | 16,1 |
| ERITREA | 825 | | 14,8 |
| EGITTO | 772 | | 13,8 |
| AFGHANISTAN | 566 | | 10,1 |
| GUINEA | 432 | | 7,7 |
| COSTA D'AVORIO | 311 | | 5,6 |
| NIGERIA | 206 | | 3,7 |
| GAMBIA | 189 | | 3,4 |
| MALI | 156 | | 2,8 |
| BOSNIA-ERZEGOVINA | 152 | | 2,7 |
| PAKISTAN | 126 | | 2,3 |
| TUNISIA | 117 | | 2,1 |
| SUDAN | 110 | | 2,0 |
| MAROCCO | 100 | | 1,8 |
| SENEGAL | 77 | | 1,4 |
| ALBANIA | 71 | | 1,3 |
| BANGLADESH | 61 | | 1,1 |
| ETIOPIA | 61 | | 1,1 |
| SERBIA | 55 | | 1,0 |
| ALTRE | 296 | | 5,2 |
| TOTALE | 5.581 | | 100 |

Tabella 2. MSNA irreperibili su 18.508 MSNA totali

Fonte: www.lavoro.gov.it

Diverse agenzie UE hanno mostrato, per esempio, come vi sia stato un aumento dei rilevamenti di migranti irregolari a bordo di treni merci e passeggeri internazionali, lungo la direttrice che dall'Italia attraversa le Alpi verso i Paesi dell'Europa settentrionale.²¹

In Nord Italia, fra i principali valichi della frontiera settentrionale da cui i migranti tentano di uscire, vi sono quelli di Ventimiglia, Bardonecchia, Como e Brennero.

L'hub del Nord-Ovest: Ventimiglia

Tra tutte le aree italiane la frontiera Nord, e nello specifico Ventimiglia, via d'accesso verso la Francia, emerge come l'hub più critico. Qui nel 2017 la mobilità minorile non accompagnata in transito ha continuato a rappresentare un fattore cronico che è andato progressivamente acutizzandosi nei primi mesi del 2018, attestandosi intorno al 22%. La maggioranza dei MSNA ha chiaramente manifestato la propria volontà di non voler entrare o rientrare nel circuito istituzionale dell'accoglienza e di voler proseguire autonomamente il viaggio all'estero. In forte crescita risulta anche il numero di donne sole di nazionalità eritrea, con figli molto piccoli a carico.

L'hub del Nord-Ovest: Bardonecchia

Dalla fine del 2017 è stata rilevata una nuova rotta di transito passante da Bardonecchia, una cittadina a 1.300 metri d'altitudine, nell'Alta Val di Susa, in Piemonte. Sebbene il flusso di minori in transito rilevato lungo questo asse sia nettamente inferiore rispetto a quello riscontrato a Ventimiglia, questa rotta ha cominciato a essere più battuta in concomitanza dall'inasprimento dei controlli frontalieri al valico di Ventimiglia.

L'hub di Nord-Est: il Brennero

La riduzione degli arrivi sulle coste italiane non ha alterato il flusso di persone, inclusi i minori stranieri non accompagnati, che tentano di passare il confine italo-austriaco del Brennero. Molti di essi, principalmente di nazionalità afghana e pakistana, provengono dalla rotta balcanica e puntano a raggiungere i Paesi del Nord Europa; altri sono ragazzi arrivati da poco tempo in Italia e provenienti soprattutto dall'Africa sub-sahariana o dalla Somalia. La stragrande maggioranza dei minori in transito giunge al Brennero avvalendosi di *passseur* e successivamente tenta il prosieguo del viaggio a bordo del treno regionale o del treno Eurocity. In maniera crescente è rilevato l'utilizzo di bus che partono da Bolzano.²²

Forme di odierna schiavitù: la tratta di esseri umani

La definizione di schiavitù tradizionale fornita dal dizionario Treccani è la seguente: “*Status o condizione di un individuo considerato giuridicamente proprietà di un altro e quindi privo di ogni umano diritto*”. Ad oggi si assiste ad un nuovo tipo di schiavitù di tipo moderno in cui gli esseri umani vengono trattati come merce da essere comprata e venduta ed essere usata nel lavoro forzato, nell'industria del sesso ma anche nel settore agricolo: la tratta (o traffico) degli esseri umani. Essendo un fenomeno globale, può essere nazionale o transnazionale.

L'articolo 3 del “Protocollo per prevenire, sopprimere e punire il traffico di persone”, adottato dall'Assemblea Generale degli Stati Uniti con la risoluzione 55/25, specifica che con l'espressione tratta di persone si intende il “*reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'accoglienza di persone, attraverso la minaccia o il ricorso alla forza o ad altre forme di costrizione, per frode, abuso*”

²¹ Report di monitoraggio al 30 giugno 2018 – Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, pag 3-6

²² Piccoli schiavi invisibili, Save the Children, 2018

d'autorità o di una situazione di vulnerabilità, o per l'accettazione di pagamenti o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona avente autorità su un'altra ai fini di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o di altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, la schiavitù o le pratiche analoghe alla schiavitù, la servitù o il prelievo di organi”.

Negli anni, il numero di vittime di tratta è aumentato, così come il quantitativo di criticità da affrontare. Basti pensare all'individuazione delle vittime nel campo dei flussi migratori forzati e all'interno dei contesti di accoglienza.

La tratta dei minori rappresenta la manifestazione più aberrante del fenomeno, con più di due milioni di bambini annualmente oggetto di traffico per lavori forzati e sfruttamento sessuale. Nell'area specifica della migrazione femminile, si rileva che l'età si sta abbassando sempre di più, con una fascia che riguarda principalmente i 16/25 anni.

Nel caso di minori, il solo fatto di essere reclutati, trasportati, trasferiti o alloggiati con lo scopo di sfruttamento fa di essi delle vittime della tratta.

Lo sfruttamento è l'elemento cruciale affinché si parli di tratta. Il reato di tratta si compone di tre elementi tipici:

- la condotta, ovvero reclutamento, trasporto, trasferimento, ospitalità o accoglienza di persone;
- il mezzo, ossia l'uso della forza, la coercizione, l'abuso di potere, lo scambio di denaro o vantaggi per ottenere “il consenso”;
- e infine lo scopo, ovvero lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o le prestazioni forzate, la schiavitù, l'asservimento o il prelievo di organi.

Per quanto riguarda i minori, i primi due indicatori sono sufficienti per identificarli come vittime del circuito del traffico di esseri umani.

Generalmente, i MSNA sono maggiormente vulnerabili in base alla presenza di queste caratteristiche o di alcune di esse:

1. Età: più bassa è l'età, più è vulnerabile il minore. MSNA possono essere vulnerabili e a rischio anche se hanno intorno ai 18 anni;
2. Nazionalità: egiziani, bengalesi, nigeriani e altri minori provenienti dall'Africa subsahariana sono più facilmente a rischio di lavoro forzato e sfruttamento in attività illegali. Nigeriani, rumeni e ragazze dall'est Europa sono a rischio di sfruttamento sessuale. Le vittime di elemosina forzata sono principalmente rom, che sono anche impiegati in altre forme di attività illegali e possono essere sfruttati sessualmente. Bucarest (Romania) risultava, al 2016, essere uno dei principali hub in Europa di nuovi schiavi, con un mercato che supera le 40.000 vittime. Il Ministero dell'Interno rumeno affermava che più della metà delle vittime veniva “esportata” all'estero per essere impiegata nel traffico sessuale;²³
3. Durata della permanenza nel paese: meno il minore permane nel paese, minore sarà la sua abilità nel comprendere le dinamiche sociali del posto dove vive, inclusa la conoscenza dei servizi a disposizione e i diritti ai quali ha diritto;
4. Conoscenza della lingua e livello di educazione: i bambini con basso livello di educazione sono più facilmente sfruttabili;
5. Mancanza di amici;

²³ Nel villaggio degli schiavi. Il volto buio della Romania – Avvenire – 15 luglio 2016

6. Mancanza di comunicazione con la famiglia: difficoltà nel mantenere i contatti con le famiglie d'origine e ricevere supporto morale e materiale;
7. Richiesta di ripagare debiti o mandare soldi a casa;
8. Condizioni di salute e benessere psicofisico;
9. Precoce coinvolgimento in attività illegali;
10. Possesso di denaro o beni materiali non proporzionati all'età e al grado di coinvolgimento nel mondo del lavoro.²⁴

²⁴ *Protection First. Identification of Children at Risk of Trafficking and Exploitation in Italy: A Tool for Social Workers*

Capitolo 3

Fonti giuridiche nazionali ed internazionali

“Non maltratterai lo straniero né l’opprimerai perché voi siete stati forestieri nel paese d’Egitto.”

Esodo 22:21 – La Bibbia

“Il forestiero dimorante fra di voi lo tratterete come colui che è nato fra di voi; tu l’amerai come te stesso.”

Levitico 19:34 – La Bibbia

“Ero straniero e mi avete accolto.”

Matteo 25:35 – La Bibbia

Sul tema dell’accoglienza nel nostro Paese, la Legge di Stabilità per il 2015 ha previsto che le risorse del Fondo per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati fossero trasferite per le medesime finalità in un Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Interno e che fossero incrementate di 12,5 milioni di euro annui a partire dall’anno 2015. La dotazione originaria del Fondo era di 32,5 milioni (per il 2015) ed è stata poi incrementata di ulteriori 47,5 milioni con il Decreto MEF²⁵ n. 60 del 21 ottobre 2015 (per un totale di 80 milioni). A questi si aggiungono le risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi d’asilo, pari a 13,7 milioni di euro, che sono state ripartite tra i Comuni per l’accoglienza dei minori stranieri in strutture del sistema SPRAR. Nella Legge di bilancio dello Stato per il triennio 2016-2018 era previsto lo stanziamento di € 170 milioni per gli anni 2016 e 2017 e di 120 milioni per il 2018. A tali risorse vanno aggiunte quelle del FAMI²⁶ specificatamente rivolte alle misure di prima accoglienza, che finanzieranno 13 progetti per complessivi 641 posti disponibili. Si tratta di € 51.138.000 per la *“Qualificazione del sistema nazionale di prima accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA)”* e di una dotazione di € 110.953.800 per il *“Potenziamento della capacità ricettiva del sistema di seconda accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA)”*.

In data 6 gennaio 2018, il Ministero dell’Interno ha pubblicato la graduatoria dei progetti presentati in risposta all’avviso *“Interventi a favore di minori stranieri in condizioni di vulnerabilità psicosociale”*, il quale prevede la realizzazione di interventi di accompagnamento psicosociale e supporto psicologico ai minori stranieri con particolari situazioni di vulnerabilità.

In data 18 gennaio 2018 è stato sottoscritto un Protocollo di intesa tra la Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse (CGPS) ai fini della *“condivisione delle informazioni contenute nella banca dati del Sistema Informativo Minori (SIM) relative alle denunce di scomparsa di minori stranieri non accompagnati comunicate al CGPS”*.

²⁵ Ministero dell’Economia e delle Finanze

²⁶ Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione dell’Unione Europea, gestito dal Ministero dell’Interno

In data 16 marzo 2018 e in data 8 maggio 2018, il Ministero dell'Interno ha pubblicato due graduatorie relative all'avviso "*Qualificazione del sistema nazionale di prima accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati*", a seguito delle quali sono stati finanziati 5 nuovi progetti a valere sul fondo FAMI. I progetti così avviati si aggiungono ai 22 progetti di prima accoglienza già finanziati nel corso del 2017 nell'ambito del medesimo avviso.

A tutela dei diritti dei minori vittime di tratta è possibile richiamare, ove ne ricorrano i presupposti, tutte le misure previste in generale per la tutela dei minori non accompagnati. Il percorso di protezione dei minori non accompagnati richiede solo che la persona protetta sia minorenni e prescinde totalmente dal fatto che essa abbia o meno subito tratta, sfruttamento o altre violazioni dei propri diritti. Il primo, importante principio operante nell'ambito del sistema normativo interno, è quello che sancisce il divieto per il minore non accompagnato, straniero o comunitario, di essere espulso o allontanato dal territorio italiano o trattenuto nei centri di identificazione e di permanenza temporanea (art. 22, comma 5, d.P.R. 16 settembre 2004, n. 303), salvo che non segua il genitore o l'affidatario espulsi e salvo che la sua presenza non ponga obiettivamente in pericolo l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato (artt. 19, comma 2 e 31, comma 4, d.lgs. n. 286 del 1998). Inoltre, ai sensi dell'art. 403 c.c., rubricato "*Intervento della pubblica autorità a favore dei minori*", il minore non accompagnato, straniero o comunitario, moralmente o materialmente abbandonato, deve essere immediatamente collocato dalla "*pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, in un luogo sicuro, sino a quando non si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione*"; quindi, deve essere tempestivamente segnalato dalle strutture di prima accoglienza, dai servizi sociali dell'ente locale, o da qualsivoglia privato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni qualora versi in stato di abbandono (affidamento giudiziario o consensuale ed adozione); nonché al giudice tutelare del luogo in cui si trova il minore, per l'apertura della tutela, ai sensi dell'art. 343 c.c., se i genitori (anche solo transitoriamente) non possano esercitare la responsabilità genitoriale su di lui.

Il 31 gennaio 2018 è entrato in vigore il decreto legislativo 22 dicembre 2017, n. 220 recante "*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale*", con riferimento al quale è stato operato un focus all'interno del precedente Report di monitoraggio, relativo all'ultimo quadrimestre del 2017 e pubblicato in data 28 febbraio 2018. In particolare, in materia di minori stranieri non accompagnati, il d.lgs. 220/2017 apporta alcune novità inerenti alle competenze del Tribunale per i minorenni (con specifico riferimento alla nomina dei tutori volontari e all'accertamento dell'età del minore), al Sistema informativo Minori (SIM) istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al monitoraggio dello stato di attuazione dell'art. 11 della l. n. 47/2017 concernenti i tutori volontari.

A decorrere dal 2 marzo 2018, è operativo presso ogni Tribunale per i minorenni il registro delle tutele dei minori, conformemente a quanto disposto dalla Circolare del 27 febbraio 2018 del Ministero della Giustizia,⁴ in cui si prevedeva che, a seguito del trasferimento di competenze in materia di tutela dei MSNA (art. 19, comma 5 del d.lgs. 142/2015, come modificato dal d.lgs. 220/2017), tale registro, già istituito presso il Giudice tutelare, fosse attivato anche presso il Tribunale per i minorenni.²⁷

Lo strumento normativo più completo con riguardo agli obblighi che gli Stati contraenti devono assumere è, tuttavia, rappresentato dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani del 16 maggio 2005, entrata in vigore il 1° febbraio 2008, non riservata ai soli Stati membri del Consiglio d'Europa, ma aperta anche agli altri Stati. Essa si applica a tutte le

²⁷ Manuale operativo SPRAR per operatori, agosto 2018

forme di tratta, nazionali o transnazionali, legate o meno alla criminalità organizzata; a tutte le vittime: donne, uomini o bambini; e a tutte le forme di sfruttamento sessuale o lavorativo. Ha gli obiettivi di prevenire e combattere la tratta di esseri umani; proteggere i diritti umani delle vittime della tratta; delineare un quadro completo per la protezione e l'assistenza alle vittime e ai testimoni, in modo da assicurare indagini e procedimenti giudiziari efficaci; promuovere la cooperazione internazionale nel campo della lotta alla tratta di esseri umani. A livello di Unione Europea, l'impegno politico teso a prevenire e contrastare la tratta di esseri umani, visto come forma di criminalità e come grave violazione dei diritti umani e ad affrontare le esigenze specifiche di tutela e assistenza dei minori vittime di tratta, è testimoniato, a partire dai primi anni '90, da numerosi programmi di finanziamento in questo settore.²⁸

L'Italia dalla ratifica della CRC²⁹ ha infatti definito un mini-sistema autonomo a tutela dell'integrità sessuale dei minori (artt. 600-bis/600-octies c.p.) supportato da un severo regime sanzionatorio. La Legge 269/1998 prevede fattispecie autonome dedicate alla salvaguardia dei minori innovando il precedente regime, che riservava ai minori solo una tutela. La definizione e la sanzione della prostituzione minorile sono state introdotte dalla Legge 269/1998 all'art. 600-bis c.p., riscritto dalla Legge 172/2012 di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa del 2007, per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale (Convenzione di Lanzarote). Le fattispecie interessate dalla riforma sono prostituzione minorile (art. 600-bis, c.p.); pornografia minorile (art. 600-ter, c.p.); detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater, c.p.); pornografia virtuale (art. 600-quater.1, c.p.); turismo sessuale (art. 600-quinquies, c.p.); violenza sessuale in danno di minorenni (art. 609-bis, c.p.); atti sessuali con minorenni (art. 609-quater, c.p.); corruzione di minorenni (art. 609-quinquies, c.p.); violenza sessuale di gruppo in danno di minorenni (art. 609-octies, c.p.); adescamento di minorenni (art. 609-undecies). In sintesi, la Legge 172/2012 ha aggravato le pene e ampliato le condotte punite dall'art. 600-bis c.p., aggiungendo il reclutamento per la prostituzione, la gestione, l'organizzazione e il controllo della prostituzione, nonché qualsiasi ulteriore attività dalla quale derivi per il soggetto la possibilità di trarre profitto dalla prostituzione minorile. L'utilità che viene scambiata con l'atto sessuale non deve essere necessariamente economica, né deve essere concretamente corrisposta; la minore età dell'autore del fatto non costituisce più circostanza attenuante. Non è possibile ricorrere al patteggiamento per tutte le ipotesi di prostituzione minorile definite dall'art. 600-bis del codice penale. Si richiama inoltre l'articolo 4 del D.Lgs. 24/2014 che ha introdotto la presunzione di minore età quando non sia possibile stabilire con certezza l'età della vittima di tratta, presunzione ribadita nel codice di procedura penale dall'articolo 2 del D.Lgs. 212/2015 che però non richiama le garanzie procedurali per l'accertamento dell'età introdotte dal D.Lgs 24/2014. La minore età è inclusa tra i fattori di vulnerabilità di cui all'art. 90-quater c.p.p. e dall'art. 17 D.Lgs. 142/2015.

Il sistema italiano prevede due tipi di programmi per l'assistenza alle persone vittime di tratta sulla base delle due summenzionate leggi:

- Un programma a breve termine (Programma art. 13) che stabilisce un Fondo Speciale per l'implementazione di programmi di assistenza temporanea per vittime italiane, comunitarie e straniere di "*riduzione o mantenimento in condizioni di schiavitù o servitù e traffico umano*" (violazioni regolate dagli art. 600 e 601 del Codice Penale). In accordo alla legge, le persone oggetto di tratta possono beneficiare di un programma di 3 mesi che, quando applicabile, può essere esteso ad altri 3 mesi. Il programma comprende alloggio, assistenza sociale e servizi di cura. Una volta finito il programma, le persone assistite possono continuare ad essere aiutate all'interno del Programma dell'Art. 18;

²⁸ I diritti del minore vittima di tratta e gli strumenti di tutela della persona – www.costituzionalismo.it – 7 maggio 2014

²⁹ *Convention on the Rights of the Child (Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza)*

- Un programma a lungo termine (Programma art. 18): prevede sia per stranieri che appartenenti all'UE con misure di alta protezione, istituti residenziali di cura, counseling, assistenza legale, educazione, formazione lavorativa. Il programma dura un anno ma può essere esteso se necessario.

LA NORMATIVA INTERNAZIONALE

1989 - La Convenzione sui diritti dell'infanzia stabilisce che si debbano adottare *“tutti i provvedimenti volti a impedire il rapimento, la vendita o il traffico dei bambini, per qualunque fine e sotto qualsiasi forma”* (art. 13, 16, 19, 32, 34, 35, 36).

2000 - Il Protocollo di Palermo del 2000/16 definisce il traffico di bambini come *“l'assunzione, il trasporto, il trasferimento, l'accoglienza o la ricezione di un minore ai fini dello sfruttamento”*.

2000 - La Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea vieta esplicitamente la tratta di esseri umani.

2008 - Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) all'Articolo 79 stabilisce che l'Unione sviluppi una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la prevenzione e il contrasto rafforzato della tratta degli esseri umani e sollecita il Parlamento europeo e il Consiglio ad adottare misure nella lotta contro la tratta degli esseri umani, in particolare donne e minori.

2010 - La Convenzione di Lanzarote, entrata in vigore il 1° Luglio 2010 e approvata in Italia il 1° Ottobre 2012, è il primo strumento internazionale con il quale si prevede che gli abusi sessuali contro i bambini siano considerati reati. Disciplina i seguenti reati: abuso sessuale, prostituzione infantile, pedopornografia, partecipazione coatta di bambini a spettacoli pornografici, grooming, turismo sessuale. La Convenzione delinea misure preventive che comprendono: lo screening, il reclutamento e l'addestramento di persone che possano lavorare con i minori per renderli consapevoli dei rischi che possono correre; stabilisce programmi di supporto alle vittime; incoraggia la denuncia di presunti abusi.

2011 - L'Unione europea istituisce il primo quadro strategico per affrontare il fenomeno, attraverso la direttiva 2011/36/UE e la *“Strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta di esseri umani 2012-2016”*.

2011 - Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. Questa direttiva completa la Direttiva 36/2011 dal momento che alcune vittime minorenni della tratta di esseri umani sono anche vittime di abusi o sfruttamento sessuale.

2012 - Direttiva 2012/29/UE¹⁹ del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che introduce *“norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAP”*. La Direttiva 2012/29, attuata in Italia con D. Lgs. 212/2015, istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime dei reati, ivi incluso il reato di tratta. Nello specifico la Direttiva obbliga gli Stati membri ad assicurare che la vittima di un reato perpetrato in uno Stato membro diverso da quello in cui essa risiede possa sporgere denuncia presso le autorità competenti dello Stato membro di residenza qualora non sia stata in grado di farlo nello Stato membro in cui è stato commesso il reato o, in caso di reato grave ai sensi del diritto nazionale di tale Stato membro, qualora non abbia desiderato farlo.

2018 - Global Compact for Migration (o patto di Marrakech). Adottato l'11 Dicembre 2018 da 190 Paesi membri dell'ONU, non è un patto vincolante ma vi sono delle raccomandazioni che gli Stati sono chiamati a seguire. Tra i 23 scopi del patto, il numero 10 ha come impegno quello di *“prevenire, combattere e sradicare la tratta di esseri umani nel contesto della migrazione internazionale”*.

LA NORMATIVA NAZIONALE

1998 - Istituzione della Protezione Sociale per le Vittime di Tratta. L'Art. 18 del D.lgs. n. 286 del 1998 introduce per la prima volta la possibilità di rilascio del titolo di soggiorno per le vittime di tratta e una protezione sociale a loro favore. Si tratta di una disposizione normativa fondamentale in quanto consente l'accesso ai programmi di assistenza ed integrazione sociale anche in assenza di denuncia-querela alle autorità e dunque sulla base della richiesta da parte dei servizi sociali degli enti locali, o dalle associazioni, enti ed altri organismi iscritti nella seconda sezione del Registro istituito presso il Ministero del Lavoro. Tuttavia, l'utilizzo di questo strumento rimane ancora oggi molto limitato perché è ancora quasi esclusivamente riservato ai casi di sfruttamento sessuale ed è inoltre oggetto di numerose interpretazioni restrittive da parte delle Questure, che in molti casi continuano a richiedere la denuncia della vittima contro gli sfruttatori. L'obiettivo principale di questa legge è permettere alle persone sfruttate di sfuggire alle organizzazioni criminali ed offrire loro la possibilità di iniziare una nuova vita in Italia o nel loro paese di origine. L'unica condizione per ottenere il permesso è di partecipare al programma di assistenza dell'art. 18 e completarlo.

2003 - Istituzione del Programma di Assistenza per le Vittime di Tratta e del Fondo per le misure anti-tratta. L'Art. 13 della legge 228/2003 istituisce uno speciale programma di assistenza per le vittime di tratta che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria. Introduce, inoltre, le seguenti terminologie: "*Riduzione a o mantenimento in stato di servitù o schiavitù*", "*Traffico di persone*" e "*Commercio di schiavi*". Per questo tipo di trasgressione della legge, le pene vanno dagli 8 ai 20 anni di prigione, con un incremento pari a un terzo o alla metà se le vittime sono minori o se la riduzione in schiavitù o servitù porta a sfruttamento sessuale o rimozione di organi.

La stessa legge con l'Art. 12 istituisce uno specifico Fondo per le misure Anti-Tratta.

2014 - Il Decreto legislativo 24/2014 introduce la necessità della valutazione individuale della vittima alla luce di specifiche situazioni di vulnerabilità. Sono considerati vulnerabili i minori, i MSNA, gli anziani, i disabili, le donne, in particolare se in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone con disturbi psichici, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere. All'Art. 5 si dispone l'obbligo di predisporre moduli formativi sulla tratta da parte delle amministrazioni all'interno dei percorsi di formazione destinati ai pubblici ufficiali. All'Art. 6 viene introdotto il diritto di indennizzo delle vittime di tratta disponendo la competenza in capo al Fondo per le misure Anti-Tratta.³⁰ Il Decreto dispone una procedura multidisciplinare e specialistica per la determinazione dell'età che tenga conto anche delle specificità relative all'origine etnica e culturale del minore. Nel dubbio dispone che la persona sia considerata minore.

2016 - La Legge 199 riscrive il reato di caporalato, inserito tra i reati perseguibili penalmente nel Codice Penale nel 2011 elencando come indicatore di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1. la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2. la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

³⁰ Fondo per l'attuazione del Piano nazionale d'azione contro la Tratta: la nuova Legge di Stabilità 2016 (comma 417) stanZIA 3 milioni per il 2016, 2017 e 2018 a sostegno delle azioni per realizzare il Piano contro la Tratta (Legge 228/2003, art. 13, comma 2-bis).

3. la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4. la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Inoltre, segnatamente alla tutela dei minori vittime di caporalato, introduce come aggravante specifica punita con l'aumento della pena da un terzo alla metà, il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa. Tra le novità della normativa anche l'estensione delle provvidenze del fondo Anti-Tratta alle vittime di caporalato.

2017 - La legge 47, sul sistema di protezione e accoglienza dei MSNA, dedica ai minori vittime di tratta un articolo specifico, il 17, predisponendo un programma specifico di assistenza volto a garantire adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale che possano essere sviluppate anche dopo il compimento della maggiore età (comma 1). Viene inoltre ribadita per i minori vittime di tratta l'applicabilità delle norme in relazione al diritto all'ascolto del minore e all'assistenza legale finalizzata anche ad un'adeguata assistenza per il risarcimento del danno, di cui agli articoli 15 e 16 (comma 2).

Essa equipara il minore solo a quello italiano senza genitori. Ciò significa che ha il diritto di essere accolto in centri dedicati in grado di garantire la sua crescita e l'inserimento sociale, in affido o in una casa famiglia.

Capitolo 4

Possibili soluzioni ed interventi per prevenire la scomparsa dei MSNA e combattere efficacemente la tratta

Sappiamo bene che ciò che facciamo non è che una goccia nell'oceano. Ma se questa goccia non ci fosse, all'oceano mancherebbe.

Madre Teresa di Calcutta

L'Eterno mi ha inviato a fasciare quelli dal cuore rotto, a proclamare la libertà a quelli in cattività, l'apertura del carcere ai prigionieri, a proclamare l'anno di grazia dell'Eterno e il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti quelli che fanno cordoglio.

Ed essi ricostruiranno le antiche rovine, rialzeranno i luoghi devastati nel passato e restaureranno le città desolate, devastate da molte generazioni.

Isaia 61: 1-2, 4 – La Bibbia

Sulla base delle problematiche evidenziate precedentemente e relative ai progetti di accoglienza ed assistenza dei MSNA, uno degli interventi a livello preventivo per contrastare il traffico di esseri umani potrebbe essere uno specifico programma di formazione dedicato sia agli operatori che alle forze di giustizia operanti sul territorio, ma anche agli agenti di dogana e di frontiera. Il suddetto programma di formazione dovrebbe essere erogato in maniera totalmente gratuita, con previsione di aggiornamenti periodici e, se possibile, con il coinvolgimento delle università italiane in quanto provviste di specialisti nel campo psicologico, antropologico, sociologico, giuridico, linguistico ed etnografico.

Inoltre, bisognerebbe aumentare il numero degli operatori presenti nei centri di accoglienza: spesso e volentieri, essi si ritrovano a dover svolgere del lavoro più di tipo amministrativo che socio-educativo e tutto ciò a discapito del sistema di accoglienza. Da un lato il minore non viene ascoltato e avverte ancor più una maggiore solitudine: questo lo porterà più facilmente a cedere alla pressione di fuggire via perché si sentirà totalmente invisibile e cercherà ogni maniera di raggiungere l'autonomia. Dall'altro lato l'operatore è sovraccaricato di responsabilità non sue: sa di non star facendo quello per cui era stato formato ma non può esimersi dai compiti che gli vengono assegnati, che sono indirettamente legati al migrante che ha in "gestione".

Per ciò che riguarda le questioni inerenti la sparizione degli MSNA negli anni recenti, gli operatori dovrebbero avere la possibilità di interfacciarsi maggiormente con i servizi e le forze dell'ordine che hanno avuto i primi contatti con il minore per evidenziare gli elementi che potrebbero risultare essere di rischio. In quest'ottica sarebbe utile la creazione, in collaborazione con gli organi competenti sia nazionali che internazionali, di una lista di criteri standard che permettono di valutare i suddetti rischi, che deve essere poi aggiornata regolarmente. Gli organi competenti potrebbero essere: forze di polizia e servizi specializzati in sparizione di minori e traffico di esseri umani, in particolar modo di minori; autorità che si occupano delle domande d'asilo e protezione internazionale; linee d'urgenza per minori scomparsi. Gli operatori specializzati nel campo dovrebbero essere dotati di strumenti adatti allo scambio di informazioni tra gli Stati Membri per quanto riguarda la possibilità di risalire con certezza all'identità del minore stesso una volta che venga trovato in un qualsiasi Stato Membro.

L'associazione Missing Children Europe ha stilato una lista di possibili fattori di rischio legati alla scomparsa dei minori. Essi sono:

- il minore ha detto che la famiglia o delle relazioni in altri paesi e che, probabilmente, ha raggiunto il paese grazie a dei trafficanti;
- il minore non sembra interessato o soddisfatto delle condizioni di alloggio o delle attività proposte;
- il minore cerca di procurarsi del denaro e chiede quando potrà iniziare a lavorare;
- la polizia informa che il minore in precedenza era già sparito;
- i minori originari della stessa regione o dello stesso paese spariscono frequentemente;
- il minore è stato già vittima di traffico di esseri umani e ci sono indizi che suggeriscono che lo possa essere di nuovo;
- il minore ha circa 18 anni.³¹

Un modello possibile di lavoro con i MSNA, nato e sviluppatosi in Francia ma fortemente criticato in merito alla sua concreta attuazione, è il Progetto di Vita che è *“un piano elaborato e negoziato tra il minore e le autorità del paese d'accoglienza, rappresentato da un professionista designato, con la partecipazione di tutto un insieme di altri professionisti. È uno strumento globale, personalizzato e flessibile”*. Tra gli scopi prefissati si menzionano i seguenti:

- recuperare la storia individuale del minore, con le sue origini familiari ed il suo percorso migratorio;
- rilevare eventuali rischi peculiari, per esempio l'essere vittima di tratta;
- sorvegliare che il minore non sia oggetto di discriminazione, anche nella fruizione di tutti gli aiuti necessari;
- far emergere motivazioni, attitudini e aspirazioni dei MSNA;
- conciliare soluzioni che tengano in considerazione paese d'accoglienza e paese d'origine;
- donare strumenti e competenze per sviluppare lo stesso progetto di vita;
- definire concretamente i bisogni del MSNA e le strutture della presa in carico;
- distinguere obiettivi a breve, medio e lungo termine;

³¹ SUMMIT Report 2017, *Missing Children Europe*

- offrire soggetti e modalità per continui bilanci, monitoraggi e aggiornamenti del progetto di vita.³²

In merito alla tratta dei minori d'età, ricordiamo che in Italia non esiste una specifica normativa preventiva contro di essa e non esiste un *database* nazionale sulle vittime di tratta. Lungi dal pensare che si possa avere un report completo relativamente al numero di vittime, esiste a livello internazionale un database che riporta statisticamente i mutamenti del fenomeno.³³

Ancora, a livello nazionale e in merito alle strutture, c'è stata una contrazione importante negli ultimi anni per ciò che riguarda i fondi, anche se recentemente è uscito un bando in favore delle vittime di tratta che concerne MSNA.³⁴

Si sottolinea che dovrebbe aumentare il numero di centri protetti per MSNA per i quali c'è sospetto che siano vittime di tratta: strutture sia di primissima accoglienza che di seconda, oltre che centri di supporto, aiuto e sostegno sia a livello psicologico che economico ed educativo. C'è, inoltre, la necessità di venire incontro alle esigenze di tutte le minori che, entrate nel circuito, sono rimaste incinte. Si dovrebbe prevedere l'istituzione di strutture specializzate di accoglienza mamma-bambino, formate perlopiù da personale di sesso femminile, in cui si metta in campo un lavoro sinergico fra le operatrici, le psicologhe, le assistenti sociali, i coordinatori di struttura, i professionisti in ambito legale e socio-sanitario, con lo scopo di educare la futura neo-mamma alla genitorialità, sostenerla nel compito e di non lasciare che il bambino sia abbandonato a sé stesso, né che la mamma rientri nel circuito dello sfruttamento. Le strutture dovrebbero avere una dimensione familiare, con al massimo la compresenza di tre - quattro nuclei per favorire l'autonomia personale e una migliore gestione delle necessità da parte di operatrici e collaboratori alla genitorialità.

Anche in quest'ambito, dovrebbero essere istituiti dei corsi di formazione erogati dalle istituzioni e dagli organi di giustizia in merito alle dinamiche che si celano dietro al reclutamento dei minori, all'organizzazione dello smistamento a seconda del paese di arrivo e di invio, oltre che una formazione specifica sui traumi ed i diritti umani, sulle leggi evidenziate precedentemente in materia di lotta al traffico di esseri umani e tutto ciò che concerne lo sfruttamento minorile.

Inoltre, le associazioni di categoria in collaborazione con le forze di polizia dovrebbero mettere in campo delle campagne di prevenzione, sensibilizzazione e informazione per gli adolescenti, sia italiani che stranieri, e per tutti coloro che hanno funzione di cura, tutela e protezione dei minori.

*Fino a che tutti non sono liberi,
nessuno è libero.*

Martin Luther King

³² *Projets de vie pour des mineurs migrants non accompagnés. Manuel à l'usage des professionnels de terrain.- Louise Drammeh - 2010*

³³ <https://migrationdataportal.org/themes/human-trafficking>

³⁴ *Bando per il finanziamento di progetti attuati a livello territoriale finalizzati ad assicurare, in via transitoria, ai soggetti destinatari adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e dell'integrazione sociale – Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell'art. 18 del DLS 25 Luglio 1998, n. 286, alle vittime dei reati previsti dagli art. 600 e 601 del Codice Penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo art. 18 – Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Bando 3/2018*

Bibliografia

- Avvenire (2016), *Sui barconi le baby-schiave*, giugno, pag 14.
- Avvenire (2016), *Nel villaggio degli schiavi. Il volto buio della Romania*, luglio.
- Crock Mary, Benson Lenni B., Odhiambo Abuya Edwin (2018), *Protecting migrant children. The best practices*, Edward Elgar Publishing Limited.
- D'Adamo Francesco (2001), *Storia di Iqbal*, Einaudi Ragazzi.
- Defence for Children (2013), *Protection First. Identification of Children at Risk of Trafficking and Exploitation in Italy: A Tool for Social Workers*.
- Drammeh Louise (2010), *Projets de vie pour des mineurs migrants non accompagnés. Manuel à l'usage des professionnels de terrain*.
- ECPAT (2013), *Study on Missing Children: Mapping data collection and statistics on missing children in the EU*, pag. 15.
- European Union Agency for Fundamental Rights (2015), *Tutela dei minori privati delle cure genitoriali. Un manuale per rafforzare i sistemi di tutela destinati a provvedere ai bisogni specifici dei minori vittime della tratta di esseri umani*.
- Sistema di Protezione per richiedenti asilo e rifugiati (2018), *Manuale operativo SPRAR per operatori*.
- Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (2018), *Report di monitoraggio al 30 giugno 2018*, pag 3-6.
- Missing Children Europe (2017), *Figures and trends report 2017*, pag 6.
- Missing Children Europe (2017), *SUMMIT Report 2017*.
- Provincia di Parma (2011), *Per un'accoglienza e una relazione d'aiuto transculturali. Linee guida per un'accoglienza integrata e attenta alle situazioni vulnerabili dei richiedenti e titolari di protezione internazionale*.
- Save the children, *Fenomenologia e percorsi migratori*.
- Save the Children (2018), *Piccoli schiavi invisibili*.
- UNHCR (2016), *Global Trends: Forced Displacement in 2016*.

Webgrafia

- <http://edition.cnn.com/2016/02/01/world/europe-missing-migrant-children/index.html>
- <https://www.lavocedineyork.com/news/primo-piano/2018/05/30/invisibile-esercito-dei-bambini-scomparsi-e-dei-minori-non-accompagnati/>
- <https://migrationdataportal.org/themes/human-trafficking>
- <https://www.osce.org/it/magazine/315221>
- <https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2018-05/bambini-scomparsi-8-milioni-mondo.html>
- www.costituzionalismo.it
- www.lavoro.org.it
- www.missingchildreneurope.eu/whychildrengomissing
- www.un.org/en/development/desa/population/migration/index.shtml International Migration Report 2015

Filmografia

- Trafficked. La fuga dalla schiavitù*, dir. WILL WALLACE, interpreti Ashley JUDD, Sean Patrick FLANERY, Anne ARCHER, Patrick DUFFY, 2017, Muse Entertainment Enterprises, Film.